

Copyright su un testo giuridico? Sì, ma ci vuole creatività

📅 23/07/2020

📖 PROPRIETA' INTELLETTUALE, CONTENZIOSO

Giulia Beneduci

In una recente sentenza (Cass. Civ., Sez. I, 29.05.2020, no. 10300), la Corte di Cassazione ha riconosciuto che un testo giuridico per uso tecnico-professionale, se originale, è suscettibile di tutela mediante il diritto d'autore. Secondo la Corte, non si potrebbe negare la sussistenza del carattere creativo di un testo giuridico – nella specie, un regolamento fieristico anticontraffazione – sull'erroneo presupposto che esso sia esclusivamente funzionale all'organizzazione di un determinato servizio. In tal modo, si concentrerebbe l'analisi sul contenuto e sull'utilizzo dell'opera, mentre il diritto d'autore mira a proteggerne la forma espressiva.

Più particolarmente, il fatto che un testo svolga una funzione tecnica non esclude che il medesimo costituisca un'espressione creativa nel senso voluto dalla Legge sul Diritto d'Autore. Un rilievo, questo, che appare in linea con

una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea di poco successiva alla pronuncia in commento, riguardante la tutela autoriale di una forma funzionale: “... *un oggetto che soddisfa il requisito di originalità può beneficiare della protezione ai sensi del diritto d'autore anche qualora la realizzazione di tale oggetto sia stata determinata da considerazioni tecniche, purché una simile determinazione non abbia impedito all'autore di riflettere la sua personalità in tale oggetto, manifestando scelte libere e creative ...*” (*Brompton Bicycle*, CGUE, 11.06.2020, C-833/18, para. 26).

Nondimeno, come pure sottolineato dalla Suprema Corte, affinché un testo (giuridico) sia proteggibile dal diritto d'autore occorre che esso, considerato nella sua forma espressiva, sia originale. Le nozioni giuridiche, le prassi del settore e le esperienze dell'autore/professionista, per come sono state contestualizzate, organizzate e combinate fra di loro, debbono integrare



un'elaborazione peculiare e creativa. In altre parole, deve essere varcato il confine della mera catalogazione e ricognizione propria del testo giuridico standard per uso tecnico-professionale, costituito da mere indicazioni pratico-funzionali.

Al riguardo, la sentenza precisa come questa ricostruzione non significhi esigere un *quid pluris*, ulteriore rispetto al requisito della creatività che per definizione concerne tutte le opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore. Piuttosto, si tratta di una particolare connotazione che tale requisito deve rivestire in rapporto alla speciale natura del tipo di opera letteraria in questione, al suo oggetto e al suo scopo.

Peraltro, la sentenza non va al di là di una enunciazione del principio. Nel caso di specie, il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile, in applicazione del consolidato principio secondo cui l'accertamento del carattere creativo di un'opera, tale da meritare la protezione autoriale, è rimesso alla valutazione fattuale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità

quando sorretta da congrua motivazione ad esente da errori logici o giuridici. In pratica, anziché censurare un errore di diritto quanto alla formazione del convincimento del giudice di merito, parte ricorrente avrebbe domandato alla Suprema Corte di farsi arbitro fra due valutazioni meritali, incontrando appunto il limite dell'inammissibilità. E' stata così confermata la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che, nel merito, aveva escluso il carattere creativo, e quindi la tutela autoriale.


In definitiva, pur in una stagione di pensiero sempre più caratterizzata dall'espansione della proprietà intellettuale ad oggetti nuovi ed atipici, la chiave d'accesso alla tutela autoriale rimane pur sempre il gradiente della creatività, che si concretizza in relazione alle caratteristiche dell'opera. Il carattere tecnico-funzionale (in specie giuridico), pur non precludendo in astratto l'originalità espressiva, di fatto potrebbe renderne più ardua la realizzazione, in particolare, laddove i vincoli tecnici non lascino margine per la libertà creativa dell'autore.



Giulia Beneduci

ASSOCIATE

 g.beneduci@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com